



DELIBERA N. 248/23/CONS

ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELL'ASSOCIAZIONE WHAT'S UP! MEDIA, PER LA VIOLAZIONE DALL'ARTICOLO 11, COMMA 3, DELL'ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 666/08/CONS DEL 26 NOVEMBRE 2008, RECANTE "REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO DEGLI OPERATORI DI COMUNICAZIONE" (CONTESTAZIONE N. 3/23/DSR)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio dell'11 ottobre 2023;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*" e in particolare l'art.1, comma 6, lettera c), n.14;

VISTA la legge 5 agosto 1981, n. 416, recante "*Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria*";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 250, recante "*Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma secondo, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa*";

VISTA la legge 7 marzo 2001, n. 62, recante "*Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416*";

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "*Codice dell'Amministrazione digitale*";

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006); Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 411/17/CONS*";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, concernente il "*Regolamento recante semplificazione e riordino dell'erogazione dei contributi all'editoria, a norma dell'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*";



VISTO il decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, recante “*Ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, in attuazione dell’articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198*”;

VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante “*Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera 224/23/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, ed il relativo Allegato A, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e consultazione pubblica sul documento recante «Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 437/22/CONS e di seguito “Regolamento”;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

CONSIDERATO che, ai sensi della delibera n. 697/20/CONS, del 28 dicembre 2020, e nello specifico dell’Allegato B recante “*Rateizzazione Istruzioni per gli operatori*”, il soggetto destinatario della presente ordinanza ingiunzione può presentare all’Autorità domanda di pagamento rateale entro e non oltre i 30 giorni dalla data di notifica, pena la decadenza dal beneficio. Le modalità di presentazione dell’istanza sono pubblicate sul sito www.agcom.it;

VISTI gli atti del procedimento;

PRESO ATTO che What’s Up!Media non si è avvalsa della facoltà di pagamento in misura ridotta di cui all’art. 16 della legge n. 689 del 1981;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Il fatto e la contestazione

I soggetti iscritti al Registro degli Operatori di Comunicazione, di cui all’art. 2 dell’Allegato A alla delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante “*Regolamento per la tenuta e l’organizzazione del Registro degli operatori di comunicazione*”, e s.m.i., sono tenuti a trasmettere una comunicazione annuale telematica mediante la quale dichiarano che i dati forniti all’atto della presentazione della domanda



di iscrizione al Registro sono rimasti invariati oppure provvedono ad aggiornare gli stessi ai sensi dell'art. 11 del citato Regolamento;

Le imprese richiedenti i contributi ai sensi del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 erano tenute a trasmettere la comunicazione annuale 2023, relativa all'anno 2022, e le dichiarazioni supplementari di cui all'allegato B alla delibera n. 666/08/CONS, aggiornate al 31 dicembre 2022, tramite il portale www.impresainungiorno.gov.it, entro il 31 gennaio 2023;

Con nota del 21 marzo 2023, ai fini del rilascio delle attestazioni in ordine alla regolarità dell'iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione e dei relativi adempimenti, nonché delle altre attestazioni previste dall'art. 5 del D.P.R. 25 novembre 2010, n. 223, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria ha comunicato all'Autorità che l'impresa editrice What's Up! Media aveva presentato domanda per l'ammissione ai contributi per l'anno 2022.

Dalle conseguenti verifiche svolte dall'Autorità sul sistema informativo automatizzato del Registro degli Operatori di Comunicazione, è risultato che l'Associazione What's Up! Media – C.F. 14688161000 - con sede legale in Roma, Via Castelvetro n. 7, C.A.P. 00133, iscritta al Registro con il numero 34866 per l'attività di editoria, ha trasmesso a questa Autorità la comunicazione annuale telematica 2023, relativa all'anno 2022, in data 08 giugno 2023, dunque oltre il termine del 31 gennaio 2023 previsto dalla normativa vigente.

Tanto premesso, con atto di contestazione n. 3/23/DSR, notificato il 15 giugno 2023, è stato avviato nei confronti di What's Up! Media un procedimento sanzionatorio per la violazione dell'art. 11 dell'allegato A alla delibera n. 666/08/CONS per non aver trasmesso a questa Autorità nei termini previsti la comunicazione annuale telematica 2023, relativa all'anno 2022, condotta sanzionabile ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

2. Deduzioni di What's Up! Media

In data 19 giugno 2023, l'impresa ha trasmesso una nota (prot. n.0162667), con la quale ha rappresentato di essere venuta a conoscenza solamente il 27 febbraio 2023 dell'esito positivo dell'istanza presentata al Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per la concessione dei contributi per l'editoria.

In tale nota, What's Up Media sostiene che, non avendo avuto riscontro positivo sino a tale data in merito all'ammissione al contributo richiesto, rientrerebbe nei soggetti che, ai sensi dell'articolo 11 comma 2 della delibera n. 666/08/CONS, "trasmettono la comunicazione annuale entro il 31 luglio di ciascun anno, aggiornata a tale data" perché non beneficiano del contributo di cui al decreto legislativo n. 70 del 2017.



L'impresa chiede pertanto la rettifica della contestazione n. 3/23/DSR, l'annullamento della sanzione edittale, nonché di dare adeguata informativa alla Presidenza Consiglio dei Ministri- Dipartimento per l'informazione e l'Editoria dell'avvenuto adempimento.

3. Valutazioni dell'Autorità

Le argomentazioni addotte dall'impresa non sono idonee ad escluderne la responsabilità per gli addebiti contestati per le seguenti motivazioni.

Sotto il profilo fattuale, è stato accertato che What'Up! Media ha già ricevuto, in passato, i contributi per l'editoria. Con nota del 28 settembre 2023, infatti, il DIE ha riscontrato la richiesta di questa Autorità del 27 settembre e ha comunicato che, con decreto datato 26 maggio 2023, è stato liquidato all'impresa What's Up! Media, in un'unica rata, il contributo per l'anno 2021, richiesto ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), del decreto legislativo n. 70 del 2017.

Con riferimento all'argomentazione prospettata dall'impresa, la quale si riterrebbe legittimata a presentare la comunicazione annuale entro il 31 luglio 2023 anziché entro il 31 gennaio 2023 avendo ricevuto esito positivo all'istanza di ammissione ai contributi il 27 febbraio 2023, si rappresenta quanto segue:

- l'art.11, comma 3 del Regolamento ROC, dispone che *le imprese richiedenti i contributi* effettuano la comunicazione annuale entro il 31 gennaio di ogni anno, con assetti riferiti all'anno precedente. Il termine del 31 gennaio, dunque, è riferito espressamente alle imprese richiedenti i contributi, senza che la normativa vigente vincoli in alcun modo l'assolvimento di tale obbligo ad un previo parere positivo del DIE; il quale, anzi, è tenuto, ai sensi dell'art. 11, comma 2 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, a erogare la rata di anticipo dei contributi entro il 30 maggio;

- l'assolvimento dell'obbligo di comunicazione annuale entro il 31 gennaio da parte delle imprese richiedenti contributi, peraltro, è condizione per il rilascio da parte dell'Autorità dell'attestazione di regolarità di cui all'articolo 5, comma 3 del D.P.R. 25 novembre 2010, n. 223. A riguardo, il Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione, all'articolo 22, comma 3, prevede anche il caso delle comunicazioni obbligatorie trasmesse tardivamente, disponendo che *“ Ai fini degli adempimenti richiesti dal Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, si considera regolare l'iscrizione dell'operatore per il quale non risultino essere venuti meno i requisiti dichiarati all'atto dell'iscrizione e che abbia dato corso agli adempimenti previsti dal presente Regolamento. I soggetti che abbiano reso al Registro una comunicazione obbligatoria al di fuori dei termini previsti dal presente regolamento, possono ricevere attestazione di regolarità solo a conclusione di un apposito*



procedimento sanzionatorio nel quale si siano avvalsi della facoltà di cui all'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689 ovvero abbiano pagato la relativa sanzione.”

In nessun modo, quindi, si può ritenere applicabile a What's Up!Media l'ordinario termine per la comunicazione annuale del 31 luglio.

Tanto premesso, non può che confermarsi quanto contestato in sede di avvio del procedimento sanzionatorio, non avendo l'impresa addotto alcuna giustificazione idonea a escludere la propria responsabilità.

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 516,00 ad euro 103.300,00 ai sensi dell'articolo 1, comma 30 della legge 249/97;

RITENUTO, quindi, di dover determinare la sanzione pecuniaria nella misura di tre volte il minimo edittale pari a euro 1.548,00 (millecinquecentoquarantotto/00) e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11, della legge n. 689/1981:

- con riferimento alla gravità della violazione, l'omessa trasmissione della prescritta comunicazione annuale ha determinato il mancato aggiornamento dei dati dichiarati al Registro degli operatori di comunicazione;

- con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, l'impresa ha trasmesso l'8 giugno 2023 la dovuta comunicazione al Registro degli operatori di comunicazione;

- con riferimento alla personalità dell'agente, non risultano precedenti sanzioni a carico;

- con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, la sanzione pari a tre volte il minimo edittale è proporzionata e non eccessivamente afflittiva.

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ACCERTA

a carico dell'Associazione What's Up Media C.F. 14688161000 - con sede legale in Roma, Via Castelvetro n. 7, C.A.P. 00133, in persona del suo rappresentante legale *pro tempore*, la violazione dell'articolo 11, comma 3 dell'allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e successive modificazioni, per non avere trasmesso a questa Autorità nei termini previsti la comunicazione annuale telematica 2023, relativa all'anno 2022;

ORDINA

Alla predetta associazione di pagare la somma di euro **1.548,00 (millecinquecentoquarantotto/00)** quale sanzione amministrativa pecuniaria, irrogata ai



sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, come previsto dall'articolo 11, comma 3 dell'allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e successive modificazioni;

INGIUNGE

all'Associazione What's Up! Media, C.F. 14688161000 - con sede legale in Roma, Via Castelvetrano n. 7, C.A.P. 00133, in persona del suo rappresentante legale pro tempore, di versare, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/1981, fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate, la somma di **euro 1.548,00 (millecinquecentoquarantotto/00)** alla sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2379 capo X, Bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale *“Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la violazione dell’articolo 11, comma 3 dell’allegato A alla delibera n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, recante ‘Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione’, con delibera n. 248/23/CONS,”* ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT54O0100003245348010237900 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2379, capo X, mediante bonifico sul conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria Provinciale dello Stato. Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità, quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento *“delibera n. 248/23/CONS”*.

Roma, 11 ottobre 2023

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba